

STATUTO VIGENTE

MODIFICHE PROPOSTE

| | |
|--|---|
| <p>Art. 14 – Soci con particolari diritti amministrativi Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ad alcun socio, fatta eccezione per i seguenti diritti, attribuiti in via esclusiva alla Regione Autonoma della Sardegna – che verranno esercitati dal Presidente previa conforme delibera della Giunta – e precisamente: - approvazione del piano strategico, del programma annuale previsto nel successivo art. 16 e del budget finanziario ed economico; tali documenti devono, a tal fine, essere comunicati alla Giunta entro la data del 31 ottobre di ciascun anno; - approvazione del Bilancio preventivo. - nomina e revoca dell'amministratore unico e determinazione dell'eventuale compenso; - nomina e revoca dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo presidente.</p> | <p>Art. 14 – Soci con particolari diritti amministrativi Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ad alcun socio, fatta eccezione per i seguenti diritti, attribuiti in via esclusiva alla Regione Autonoma della Sardegna e precisamente: - approvazione del piano strategico, del programma annuale previsto nel successivo art. 16 e del budget di previsione (economico e finanziario); - variazioni del budget di previsione; - bilancio di esercizio, corredato dai documenti contabili obbligatori, nei termini di cui all'art. 2429 del codice civile; - nomina e revoca dell'amministratore unico e determinazione dell'eventuale compenso; - nomina e revoca dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo presidente.</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Art. 16 – Poteri dell'organo amministrativo All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci. In sede di nomina possono esserne limitati i poteri, nei limiti di legge. Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. L'organo amministrativo opera sulla base di programmi strategici e attraverso programmi annuali di attività corredati dalle relative previsioni finanziarie, approvati dal Presidente previa conforme delibera della Giunta. Il programma annuale di attività deve recare indicazione delle attività svolte interamente a favore della Regione, in considerazione del ruolo di servizio per la Regione medesima. L'organo amministrativo dovrà gestire la società nei limiti ed alle condizioni previsti dal suindicato programma annuale.</p> | <p>Art. 16 – Poteri dell'organo amministrativo All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci. In sede di nomina possono esserne limitati i poteri, nei limiti di legge. Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. L'organo amministrativo opera sulla base di programmi strategici e attraverso programmi annuali di attività corredati dalle relative previsioni finanziarie, approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna, come previsto dall'art. 14. Il programma annuale di attività deve recare indicazione delle attività svolte interamente a favore della Regione, in considerazione del ruolo di servizio per la Regione medesima. L'organo amministrativo dovrà gestire la società nei limiti ed alle condizioni previsti dal suindicato programma annuale.</p> |
|---|--|

Articolo 31 – Rinvio

Per quanto non espressamente disposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 31 – Controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna

Alla Regione spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, compresi quelli di cui al precedente art. 14.

I contenuti e le modalità di svolgimento di detti controlli sono definiti dalla Giunta Regionale (deliberazione della Giunta Regionale n. 17/32 del 27.04.2010 e successive integrazioni e modificazioni).

Gli organi della società, ove ne vengano richiesti, sono tenuti a fornire debita informativa alla Giunta regionale relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società.

I medesimi organi sono tenuti a riferire agli Uffici regionali in merito all'attività svolta dalla società, con cadenza quadrimestrale.

Gli Uffici regionali possono richiedere ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documentazione ritenuta necessaria, anche attraverso l'acquisizione di relazioni dettagliate, nonché la convocazione di apposite audizioni.

Articolo 32 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi in materia.